



**PROVINCIA DI VERONA**

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA PROVINCIA DI  
VERONA PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI CIG 5792581D0C**

**Indice generale**

PROVINCIA DI VERONA.....	1
Articolo 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni.....	2
Articolo 2 - Descrizione delle prestazioni oggetto del servizio.....	3
Articolo 3 - Referente del broker e struttura dedicata.....	6
Articolo 4 - Durata del servizio e attività relative alla scadenza.....	6
Articolo 5 - Corrispettivo.....	6
Articolo 6 - Obblighi del broker.....	7
Articolo 7 - Penali.....	7

### Articolo 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio brokeraggio e consulenza assicurativa, per la stipulazione e la gestione delle polizze della Provincia di Verona.
2. Ai fini del presente appalto si intendono:
  - a) per "*commissione*" il compenso del broker, direttamente corrisposto dalle compagnie assicuratrici, consistente in una percentuale del premio, come offerta in sede di gara (sulla base dei relativi criteri e limitazioni) o risultante dall'offerta del broker uscente in relazione alle coperture assicurative già concluse; la commissione esclude qualsiasi altro emolumento, comunque denominato, rapportato alle attività svolte per la provincia o comunque connesse alle polizze provinciali;
  - b) per "*clausola broker*" la previsione, negli atti di gara, della presenza di un broker a cui corrispondere la commissione, con identificazione della relativa percentuale connessa al premio;
  - c) per "*contratti assicurativi in corso*" i contratti già conclusi o per i quali sia stata comunque esperita procedura di gara;
  - d) per "*produrre*", "*produzione*", "*comunicazione*" o "*trasmissione*", ove attinente documenti predisposti dal broker, la trasmissione del documento via posta elettronica certificata, oltre che con le eventuali altre modalità indicate dal responsabile del procedimento, sia in formato sottoscritto digitalmente o elettronicamente, che in formato riscrivibile indicato dalla Provincia (di norma, a seconda della tipologia di documento, in word ed excel, o altri omologhi formati a sorgente aperta);
  - e) per "*sito internet dedicato al servizio*" il sito o pagina web dedicata o piattaforma web, comunque denominata, assicurata dal broker incaricato sulla base della propria offerta tecnica;
3. Il broker curerà la gestione anche delle polizze già stipulate dalla Provincia, tutte contenenti "clausola broker".
4. Alla scadenza del rapporto contrattuale il diverso soggetto che dovesse aggiudicarsi il servizio di brokeraggio subentrerà nella gestione delle polizze in corso a quella data. L'affidatario del presente servizio rimarrà obbligato a compiere quanto è necessario affinché il nuovo aggiudicatario possa subentrare nella gestione del servizio.
5. I contratti assicurativi in corso sono i seguenti:

Oggetto	Compagnia assicuratrice	Scadenza	Premio annuo	Commissione broker %
all risks opere d'arte	Axa Versicherung AG	Art 31.12.2016	€ 6.490,00	4
responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro	Lloyd's leader Kiln <sup>1</sup>	31.12.2016	€ 321.000,00	4
responsabilità civile patrimoniale	AIG Europe Limited	31.12.2016	€ 15.820,00	4

<sup>1</sup> E' pendente nota di recesso, oggetto di contestazione; possibile necessità di imminente nuova procedura di affidamento.

infortuni cumulativa	Generali Italia S.p.A	31.12.2016	€ 9.230,00	4
auto rischi diversi	Lloyd's leader Catlin	31.12.2016	€ 11.340,00	2
tutela legale	D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri Spa	31.12.2016	€ 27.900	4
RCAuto e natanti	Fondiarìa <sup>2</sup>	31.07.2014	€ 28.918,00	2
incendio e rischi complementari	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	31.12.2016	€ 124.813,00	4
furto e rapina	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	31.12.2016	€ 14.700,00	4

## Articolo 2 – Descrizione delle prestazioni oggetto del servizio

1. Sono richieste le seguenti prestazioni:

a) **relazione di identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate** da rendere attraverso la redazione di apposito elaborato scritto:

- da produrre in fase di prima esecuzione, entro 60 giorni dall'affidamento del servizio;
- da produrre aggiornata:
  - entro il 30 settembre di ogni anno;
  - entro 30 giorni dall'intervenire di modifiche normative concernenti singole coperture;
  - entro 60 giorni dal modificarsi del quadro normativo concernente le funzioni e competenze delle province;
  - in occasione della stipulazione delle singole coperture assicurative;

b) analisi delle polizze esistenti, verifica della loro adeguatezza in termini tecnici (anche in rapporto al premio, alle franchigie, agli scoperti, ecc.) e giuridici, individuazione delle coperture occorrenti con presentazione di una **proposta di programma assicurativo** finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative occorrenti, in esecuzione di quanto offerto, fermi gli indirizzi ulteriori dell'amministrazione:

- da produrre 220 giorni prima della scadenza delle coperture assicurative in essere (comprensiva delle proposte di capitoli di polizza che analizzino le modifiche rispetto a quelli in essere);
- da produrre con ogni più puntuale aggiornamento per l'esperimento delle procedure di affidamento – comprensivo, quindi, del capitolo di polizza aggiornato alle indicazioni dell'amministrazione e ad ogni evoluzione normativa o del mercato -120 giorni prima della scadenza delle coperture assicurative in essere;

<sup>2</sup> E' in corso procedura di affidamento.



- c) **analisi delle strategie di razionalizzazione adottabili al fine del conseguimento di economie di spesa**, in esecuzione di quanto offerto, fermi gli indirizzi ulteriori dell'amministrazione, in occasione delle scadenze di cui ai punti precedenti;
- d) **effettuazione, nei casi richiesti, di indagini di mercato per la scelta delle compagnie assicuratrici e delle condizioni economiche più vantaggiose per la Provincia di Verona**, con produzione di nota che espliciti le risultanze dell'indagine e indichi le motivazioni sottese alle scelte proposte; le indagini, anche se svolte in modo informale, dovranno essere garantite secondo i più stretti criteri di indipendenza e terzietà propri tanto della deontologia di brokeraggio che delle scelte dei contraenti della pubblica amministrazione o dei candidati da invitare in procedure ristrette o negoziate;
- e) **assistenza e consulenza nelle varie fasi delle procedure di gara**, anche in rapporto all'esame e alla predisposizione delle risposte ai quesiti proposti dagli operatori concorrenti; è invece escluso qualsiasi ruolo in fase di valutazione delle offerte, salvo quello eventualmente concernente la verifica di congruità);
- f) **assistenza e consulenza nella gestione contrattuale dei servizi assicurativi medesimi**;
- g) **gestione dei contratti assicurativi, con il controllo delle polizze emesse ed eventuali appendici** (anche con verifica di rispondenza di tutte le clausole alle condizioni di gara e/o affidamento), scadenze e ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, anche concernenti franchigie, scoperti, ecc.
- h) **corretta attribuzione di valore ai beni da inserire nelle polizze assicurative** per evitare o limitare significativamente l'applicazione della c.d. "regola proporzionale";
- i) **gestione dei sinistri attivi e passivi**: trattazione per conto e nell'interesse della Provincia delle pratiche relative ai sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, nonché a quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, adoperandosi per l'interruzione della prescrizione e segnalazione anticipata dei termini di decadenza e per il tempestivo e corretto pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti;
- j) **produzione di report periodico sull'andamento dei sinistri**, corredato da valutazioni tecniche e proposte, entro il 30 settembre e il 15 febbraio di ogni anno;
- k) **gestione della scadenza dei premi e, in generale, degli obblighi verso le compagnie di assicurazione**;
- l) **segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti**, con anticipo non inferiore a 35 giorni;
- m) **pagamenti dei premi assicurativi in nome e per conto della Provincia**, che si riserva, tuttavia, anche la modalità del pagamento diretto senza che al riguardo il broker possa nulla accampare o eccepire;
- n) **anticipazione dei premi assicurativi alle compagnie**: in via effettivamente eccezionale, in prossimità di scadenze che coinvolgano l'Ente in procedimenti complessi in corso di espletamento, ove il broker non riesca ad assicurare altrimenti la copertura in assenza del tempestivo pagamento, e comunque con uno scoperto che non può superare i 45 giorni;
- o) in merito agli adempimenti sub m) ed n), **produzione delle pezze giustificative dimostranti l'avvenuto pagamento in conformità alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, con evidenza della somma trattenuta a titolo di commissione broker**;
- p) **pareri, anche scritti, e consulenza in ordine alle problematiche sulle garanzie fideiussorie e sulle coperture assicurative da richiedere agli appaltatori di lavori pubblici ed ai fornitori di beni e servizi, con particolare riferimento a quelle previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici)**; il termine massimo entro il quale i pareri e le consulenze devono essere rilasciati è di 7 giorni lavorativi;



- q) pareri, anche scritti, e consulenza in ordine alle problematiche sulle garanzie fideiussorie e sulle coperture assicurative da richiedere agli affidatari di servizi o concessioni pubbliche, comunque denominate; il termine massimo entro il quale i pareri e le consulenze devono essere rilasciati è di 7 giorni lavorativi;
- r) pareri, anche scritti, e consulenza in relazione a coperture assicurative di responsabilità civile, polizze o fideiussioni, in materia ambientale (in senso ampio, e relative, solo esemplificativamente, a cave, gestione rifiuti, inquinamento, ecc.) che debbano essere attivate o acquisite da terzi; la prestazione riguarda il supporto nella verifica della adeguatezza delle garanzie finanziarie prestate dagli operatori economici di settore; più specificatamente, il broker deve verificare la conformità delle garanzie finanziarie prodotte all'Ente (ad esempio: RC inquinamento, fideiussioni assicurative e bancarie) alle previsioni di legge (ad esempio decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, decreto legislativo n. 36/2003, L.R. del Veneto n. 3/2000, L.R. del Veneto n. 44/1982, deliberazioni della Giunta regionale del Veneto n. 2528/1999, n. 346/2013, n. 1489/2013), nonché fornire assistenza nella predisposizione degli atti stragiudiziali per il caso di escussione; la valutazione relativa alla congruità dell'importo rispetto a quello richiesto dall'amministrazione, sarà effettuata dagli uffici provinciali competenti, ma anche in rapporto alla stessa viene prevista la possibilità di richiedere supporto; a titolo informativo, senza delimitare l'ambito dell'attività, si precisa che il numero di polizze attualmente in vigore sono circa n. 300 RC e che annualmente si prevedono circa n. 300 RC e circa n. 150 fideiussioni. Le modalità di espletamento di tale servizio aggiuntivo saranno concordate con il settore ecologia ambiente della Provincia di Verona; in via eccezionale (e comunque per non più di 5 casi annui), potrà essere chiesto supporto nella fase di verifica della idoneità del soggetto garante; il termine massimo entro il quale i pareri e le consulenze devono essere rilasciati è di 7 giorni (salvo che per la verifica di idoneità di cui all'ultima parte, per la quale le fasi saranno concordate fra ufficio e broker);
- s) giornate di formazione che dovranno:
- riguardare l'analisi della normativa, casi giurisprudenziali, concreta lettura di clausole tipo di polizze assicurative;
  - prevedere per ogni argomento, salvo diversa indicazione della Provincia, due lezioni speculari (che valgono una giornata formativa ai fini dell'offerta), da collocarsi tra mattino e pomeriggio, a scelta della Provincia, se richiesto anche in giorni differenti; il numero minimo di giornate formative da assicurare è di n. 2 giornate all'anno;
  - avere una durata (per ciascuna lezione) di 3 ore (potenzialmente, 6 ore per ogni giornata).
- L'amministrazione potrà richiedere che gli interventi vengano svolti *on the job*. Dovrà anche essere assicurata attività di informazione e aggiornamento, mediante la trasmissione via e-mail al responsabile del procedimento e al responsabile dell'esecuzione, di circolari periodiche, riguardanti variazioni e/o modifiche legislative e contrattuali intervenute in campo assicurativo, in ordine alle tematiche assicurative emergenti in relazione agli enti pubblici, specie locali; il numero minimo di trasmissioni da assicurare è di 4 circolari all'anno;
- t) tavoli di lavoro: la prestazione riguarda la partecipazione almeno del referente unico a incontri/riunioni presso la Provincia, di confronto sulla modalità di gestione delle polizze, su specifici sinistri, su analisi del rischio di appalti in fase di affidamento per definire le garanzie da richiedere agli operatori economici; dovranno essere organizzati minimo n. 12 incontri all'anno (per quanto richiesto), con preavviso non superiore a tre giorni (e durata indicativa di 2 ore);
- u) incontri brevi nella giornata di esperimento di sedute di gara per l'affidamento di polizze, immediatamente dopo la seduta.



2. Il broker ha l'obbligo altresì di istituire entro 30 giorni dall'affidamento del servizio un sito internet dedicato al servizio svolto per la Provincia, che contenga una puntuale rendicontazione:

- a. delle posizioni assicurative,
- b. dei sinistri,

fermi gli ulteriori contenuti e con gli aggiornamenti previsti nell'offerta tecnica.

### **Articolo 3 – Referente del broker e struttura dedicata**

1. L'appaltatore - anche in caso di raggruppamenti di imprese, consorzi, subappalto - deve garantire l'**unicità del referente** dall'inizio al termine del contratto, con imputazione a solo uno dei soggetti raggruppati, senza possibilità di sostituzione, a prescindere dalle prestazioni eseguite o subappaltate.
2. La funzione di referente del contratto deve essere attribuita dall'aggiudicatario ad un unico soggetto fisico, che costituirà per la Provincia unico centro di riferimento operativo per l'assicurazione delle obbligazioni contrattuali, ferme le ulteriori prassi che la Provincia potrà, a proprio esclusivo giudizio, attivare o acconsentire.
4. La Provincia potrà, a proprio insindacabile giudizio, chiedere la sostituzione dei referenti, ove reputi non aver avuto riscontri o supporti tempestivi o adeguati.
5. In caso di cambiamento, per qualsiasi ragione, di alcuno dei soggetti referenti, l'aggiudicatario è tenuto ad indicare tempestivamente un sostituto, in possesso di analogo profilo (che dovrà avere lo stesso profilo curricolare, e prestare la propria completa disponibilità).
6. Il referente del broker dovrà comunicare il proprio numero di telefonia mobile, e riscontrare tempestivamente tutte le chiamate della Provincia (semmai richiamando lui stesso entro e non oltre 1 ora dal tentativo di chiamata di operatori provinciali). I referenti del broker dovranno assicurare pronta reperibilità, alle condizioni di cui all'offerta. In ogni caso dovranno comunicare un numero/indirizzo di facile ed immediata reperibilità e riscontrare tempestivamente tutte le chiamate della Provincia (anche con richiamata entro e non oltre 1 ora dal tentativo di chiamata di operatori provinciali). Dovranno essere altresì forniti alla Provincia i numeri e riferimenti utili per ogni altro contatto con il broker ed i referenti. Ogni modifica dovrà essere tempestivamente comunicata.
8. I riferimenti telematici oggetto di offerta, quali piattaforma internet per la gestione dei sinistri o indirizzo di posta certificata, non dovranno essere mutati durante l'esecuzione, dovendo rimanere imputati alla medesima impresa sin dall'inizio indicata.

### **Articolo 4 - Durata del servizio e attività relative alla scadenza**

1. Il contratto avrà durata di quattro anni, decorrenti dalla stipulazione del contratto o dall'anticipato affidamento in via d'urgenza.
2. Il broker, su richiesta della Provincia, dovrà comunque continuare a garantire le prestazioni contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto, per il tempo strettamente necessario all'eventuale completamento della procedura per nuovo affidamento di incarico di brokeraggio.
3. Il broker, ove a seguito del contratto non ottenesse il riaffidamento del servizio, dovrà consentire ogni più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker, anche trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione, notizia, comprensiva di tutti i dati caricati sul sito internet dedicato al servizio, che dovrà essere mantenuto accessibile, tanto alla Provincia che al broker subentrante, per 4 mesi successivi allo scadere del contratto di brokeraggio.

### **Articolo 5 – Corrispettivo**

1. Il servizio di consulenza e brokeraggio di cui al presente capitolato non comporta per la Provincia di Verona alcun onere, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro.


2. La commissione per lo svolgimento del servizio di brokeraggio e prestazioni accessorie di cui al presente capitolato sarà corrisposto all'affidatario direttamente dalle compagnie assicuratrici nei limiti delle percentuali di commissione sui premi di assicurazione:
- offerte in sede di gara (per le procedure concluse successivamente all'affidamento del servizio di brokeraggio);
  - praticate dal broker uscente (per le gare già concluse - anche nel caso di recesso o risoluzione con il passaggio al successivo classificato in graduatoria -, per tutte le annualità dei contratti di assicurazione).
3. In caso di aggiudicazione il broker non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto alla commissione già stabilita in rapporto alle polizze in essere e, per i contratti assicurativi ancora da stipulare, di quella dichiarata in sede di partecipazione alla gara, sotto qualsiasi denominazione (nemmeno quale rimborso spese, compenso o altro).

### **Articolo 6 - Obblighi del broker**

1. L'affidatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Provincia di Verona, né potrà impegnare l'Ente medesimo se non preventivamente autorizzato.
2. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai dirigenti della Provincia all'uopo autorizzati.
3. L'affidatario deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione, obbligandosi a mettere a disposizione della Provincia ogni documento relativo alla gestione del rapporto assicurativo.
4. L'affidatario deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dalla Provincia con la stipulazione delle coperture assicurative e si impegna a tutelare gli interessi dell'Ente nei relativi rapporti. Nell'espletamento dell'incarico il broker si impegna a rispettare quanto proposto in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici provinciali.
6. Sono, inoltre, a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese, gli oneri ed i rischi connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico.
7. L'impresa aggiudicataria si impegna, altresì, ad eseguire le prestazioni contrattuali in esecuzione dell'offerta tecnica-economica presentata in sede di gara, che costituisce specifico obbligo contrattuale.
8. Il broker ha l'obbligo di comunicare alla Provincia ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della stessa, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima, che si verificassero in corso di contratto.

### **Articolo 7 - Penali**

1. In caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, come di seguito specificato, e sempre che la gravità dell'inadempimento non determini risoluzione del contratto, la Provincia potrà applicare le penali - cumulabili nel caso di più, o ripetute, violazioni - indicate nello schema in calce al presente articolo.
2. Resta salvo il diritto, ulteriore, al risarcimento del danno per mancata o inesatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali previste dal presente capitolato e dall'offerta presentata dall'affidatario in sede di gara.
3. Le penali saranno applicate sull'ammontare della cauzione definitiva, con obbligo del contraente di ricostituirla.



Prestazione	Rif. capitolato	Misura	Valore della penale
relazione di analisi e valutazione dei rischi proposta di programma assicurativo strategie di razionalizzazione di report periodico	articolo 2, comma 1 lettere a) b) c) j)	numero di giorni di ritardo rispetto alla scadenza  mancato aggiornamento dell'elaborato	50 euro per ogni giorno di ritardo  da 50 a 100 euro
effettuazione, nei casi richiesti, di indagini di mercato per la scelta delle compagnie assicuratrici e delle condizioni economiche più vantaggiose per la Provincia di Verona;	articolo 2, comma 1 lettera d)	numero di giorni di ritardo rispetto alla richiesta di adempiere a tale prestazione con assegnazione di termine non inferiore a 15 giorni	50 euro per ogni giorno di ritardo
elaborazione dei capitolati speciali per l'affidamento dei servizi assicurativi anche per singole polizze;		numero di giorni di ritardo rispetto alla richiesta di adempiere a tale prestazione con assegnazione di termine non inferiore a 20 giorni	50 euro per ogni giorno di ritardo
report periodico su andamento dei sinistri corredato da valutazioni tecniche e proposte		numero di giorni di ritardo rispetto alle scadenze previste all'art. 2	50 euro per ogni giorno di ritardo
segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti		segnalazione inferiore a giorni 30 rispetto alla scadenza dei premi	50 euro per ogni giorno di ritardo
pareri su garanzie fidejussorie e polizze assicurative pareri su polizze o fidejussioni in materia ambientale	articolo 2, comma 1 lettere p) q) r)	numero di giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale	50 euro per ogni giorno di ritardo
Istituzione/aggiornamento del sito internet dedicato	articolo 2, comma 2	numero di giorni di ritardo a partire dal sessantunesimo giorno dopo l'aggiudicazione definitiva o numero giorni di interruzione del sistema, salvi solo eccezionali aggiornamenti del software, per non più di 15 giorni annui numero di giorni di ritardo, a partire dal verificarsi dell'evento da registrare, nell'aggiornamento del sito o sua sezione	50 euro per ogni giorno di ritardo
formazione	Articolo 2, comma lettera s)	mancato rispetto del numero di incontri formativi indicato nell'offerta	400 euro per ogni incontro non effettuato.



		mancato rispetto del numero di circolari indicato nell'offerta	100 euro per ogni incontro non effettuato.
incontri	Articolo 2, lettera t)	mancato rispetto del numero di incontri e/o della tempistica indicati nell'offerta	100 euro per ogni incontro non effettuato.

